



# TRIBUNALE DI BRINDISI

Sezione G.I.P. – G.U.P.

N. 369/19 SIGE  
N. 86/18 SIEP

## IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI giudice dell'esecuzione

dott. Valerio Fracassi,

vista la richiesta proposta da Michelangelo Ciro e Valentina di ricalcolo delle spese processuali con ripartizione delle spese tra gli imputati obbligati, sospensione del titolo esecutivo per la quota eccedente loro carico;

sentite le parti in camera di consiglio e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza;

Osserva

1. Con sentenza in data 14.12.2017, irrevocabile, il Gip disponeva, ai sensi degli artt. 444 e ss c.p.p., l'applicazione, nei confronti di ciascuno dei ricorrenti, della pena di anni 3 mesi 5 e gg 10 di reclusione e la multa di € 10.200 mesi 10 di reclusione e per i reati di cui agli artt. 81, 603 bis-582-585 c.p..

Con la stessa sentenza si disponeva la condanna dei due imputati al pagamento delle spese processuali e di mantenimento i carcere.

Vincenzo, originario coimputato, all'esito di giudizio abbreviato definito con sentenza 14.12.2017 è stato assolto per non aver commesso il fatto.

Altri imputati, Grazia e Maria Rosa, sono stati rinviati a giudizio, processo, allo stato, in corso di svolgimento.

2. Con il ricorso indicato in premessa e , sul presupposto dell'avvenuta emissione e notifica, in data 31 maggio 2019, di due cartelle esattoriali n. 024 2019 0000 4411 37/000 ( ) e 024 2019 00001505 14/000 ( per il pagamento della multa di euro 10.220 e di euro 6.555,14 ciascuno per spese processuali, hanno chiesto che, previa sospensione provvisoria del titolo esecutivo, venga operata una ripartizione delle spese in ossequio al principio del recupero *pro quota*.

In particolare i ricorrenti hanno osservato che nonostante il venir meno del criterio di solidarietà nell'obbligo di pagamento, gli uffici competenti non abbiano tenuto conto di altre posizioni non ancora definite.

3. Con ordinanza in data 13.12.2019 sono state richiesta informazioni all'ufficio recupero crediti del Tribunale che ha risposto con nota pervenuta in data 20.12.2019.

4. Va preliminarmente affrontata la questione relativa alla cognizione delle questioni da parte del giudice dell'esecuzione.

4.1. Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione con la sentenza n. 491 del 29/09/2011 Cc. (dep. 12/01/2012) Rv. 251265 (orientamento successivamente confermato: Cass Sez. 1, Sentenza n. 2955 del 27/11/2013 Cc. (dep. 22/01/2014) Rv. 258270 – 01, Sez. 1, Sentenza n. 3347 del 17/12/2014 Cc. (dep. 23/01/2015) Rv. 261897 - 01, citata dalla difesa di Pizzolla, stabilendo il seguente principio

*La domanda del condannato che, senza contestazione della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, deduca (sia quanto al calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa, sia quanto alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna) l'errata quantificazione, va proposta al giudice civile nelle forme dell'opposizione "ex" art. 615 cod. proc. civ.; non rilevando a tal fine l'attribuibilità alla statuizione di detta condanna della natura di sanzione economica accessoria alla pena. (La Corte ha precisato che il giudice penale erroneamente investito, nelle forme dell'incidente di esecuzione, della domanda del condannato di accertamento dell'inesistenza dell'obbligazione di pagamento di determinate partite delle spese processuali, deve dichiarare il non luogo a provvedere sull'istanza e non il difetto di giurisdizione; tale declaratoria non preclude, di per sé, la riproposizione della stessa istanza al giudice civile competente in materia di opposizioni all'esecuzione forzata). (Vedi Corte cost., sent. n. 98 del 1998 ed ord. n. 57 del 2001). (Vedi Sez. U. civ., ord. n. 10959 del 2005, e sent. n. 19161 del 2009).*

Alcuni passaggi della motivazione consentono di meglio delineare l'applicabilità del principio alle questioni dedotte in questa sede

*"La (ribadita) scelta del legislatore ha in effetti una logica ben precisa. I momenti della statuizione penale sulle spese e della successiva quantificazione delle stesse sono cronologicamente e ontologicamente diversi. Il primo riguarda l'emissione e la portata (nel senso dei criteri regolatori) della condanna alle spese, il secondo l'operazione contabilmente determinativa del quantum che ne discende.*

*Il giudice dell'esecuzione penale è quindi chiamato a dirimere le questioni inerenti al primo dei due descritti momenti, mentre il giudice civile dell'opposizione all'esecuzione deve occuparsi delle contestazioni relative alla concreta attuazione quantificatoria della statuizione penale. Tali contestazioni possono a loro volta riguardare o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna.*

*In relazione a questa seconda ipotesi occorre chiarire che l'intervento del giudice civile dell'opposizione presuppone che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione. È evidente infatti che, ove si discuta della reale definizione del perimetro e, quindi, della portata della stessa statuizione penale, la questione non può che appartenere alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale."*

*"Le puntualizzazioni che precedono consentono di inquadrare correttamente alcuni apparenti contrasti manifestatisi in giurisprudenza nell'applicazione concreta dei suesposti principi (pur formalmente condivisi) sul riparto di attribuzioni in materia fra giudice penale e giudice civile. Allorquando, ad es., sulla questione relativa alla riferibilità delle spese a reati non legati da connessione rilevante ai sensi dell'art. 535 cod. proc. pen. (nel testo anteriore alla novella del 2009), si registrano, da un lato, la posizione di Sez. I, n. 43696 del 21/10/2010, Almadori, che correttamente accoglie il ricorso proposto con le forme dell'incidente d'esecuzione sotto l'aspetto che il giudice dell'esecuzione non aveva osservato il "principio che l'obbligo solidale al pagamento delle spese processuali deriva solo dalla condanna per concorso nel medesimo reato o per reati tra i quali ricorre una connessione qualificata e non già da una unicità di processo per mera connessione soggettiva o probatoria od altra opportunità*

*processuale (cfr. Cass. sent. n. 12151/2006), nonché [il] principio per il quale siffatto obbligo va comunque rapportato alle sole spese affrontate per il reato od i reati per cui è stata inflitta la pena (cfr. Cass. sent. n. 4129/2006)", e, dall'altro, le decisioni di Sez. I, n. 44079 dell'11/11/2008, Galiazzo, e Sez. I, n. 30589 del 07/4/2011, Colleoni, che sembrano affermare invece che la questione de qua appartiene alla cognizione del giudice civile, l'apparente difformità di orientamenti si spiega col fatto che in tali ultime decisioni la pretesa del ricorrente, più che alla definizione della portata oggettiva della statuizione sulle spese, era direttamente rivolta a ottenere lo stralcio parziale o totale di alcune voci di spesa assertivamente estranee al reato per il quale era stata irrogata condanna"*

*"La domanda del condannato che, senza mettere in discussione la sussistenza e la portata della statuizione in sé della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, contesti la correttezza della loro quantificazione quale operata dall'ufficio addetto a tale compito, sotto il profilo sia del calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa sia della loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna, quali desumibili dalla statuizione predetta, va proposta al giudice civile nelle forme dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ."*

*Discendono da quanto sopra i seguenti principi di diritto:*  
- *"La questione relativa alla persistenza, a seguito dell'abrogazione dell'art. 535, comma 2, cod. proc. pen., recata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, del vincolo di solidarietà della condanna alle spese del procedimento penale, in tal senso già emessa, rientra nelle attribuzioni del giudice dell'esecuzione penale";*  
- *"L'esclusione del vincolo di solidarietà conseguente all'abrogazione dell'art. 535, comma 2, cod. proc. pen., recata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, non ha effetto sulle statuizioni di condanna alle spese emesse anteriormente in tal senso a passate in giudicato, e ciò (non per la natura processuale della suddetta disposizione abrogatrice, cui va invece riconosciuta natura di norma sostanziale, sibbene) in forza della preclusione di cui all'ultimo inciso del comma quarto dell'art. 2 cod.pen. "*

4.2. I principi esposti dalla S.C. vanno sicuramente condivisi.

Nel farne applicazione alla materia in contestazione si precisa quanto segue:

- rientrano sicuramente nella cognizione del giudice dell'esecuzione penale le questioni riguardanti il titolo, ovvero la condanna alle spese e modalità di ripartizione tra vari imputati ed in relazione ai vari reati;
- vanno attribuite alla cognizione del giudice civile tutte le questioni riguardanti il calcolo delle spese, la concreta ripartizione e riferibilità ai vari reati.

5. Tanto premesso, si può passare all'esame del merito.

5.1. Soggetti obbligati. Sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, secondo la previsione di cui all'art. 445 c.p.p., e

Degli altri imputati dell'originario procedimento: è stato assolto con sentenza del Gip in data 14.12.2017; Grazia e Maria sono stati rinviati a giudizio ordinario e il processo è ancora in corso.

Dunque, allo stato, le posizioni definite sono solo quelle dei due ricorrenti (condannati alle spese) e assolto e dunque definitivamente escluso dal recupero delle spese.

Le altre due posizioni non sono ancora definite.

Ripartizione dell'obbligo tra imputati.



Com'è noto la L. 18 giugno 2009 n. 69 ha abrogato il secondo comma dell'art. 535 c.p.p. che stabiliva il principio di solidarietà al pagamento delle spese tra i condannati per lo stesso reato o per reati connessi.

La giurisprudenza ormai pacifica (cfr., anche la sentenza riportata in precedenza) ritiene che la nuova disciplina si applichi alle sentenze emesse successivamente all'entrata in vigore della legge. E' la situazione che ricorre in questo caso, trattandosi di sentenze irrevocabili in epoca successiva all'abolizione del vincolo della solidarietà.

Il recupero delle spese determinate in misura fissa - da ultimo con DM 8.8.13 n. 111, ai sensi dell'art. 205 D. Lsg 115/02 - non pone problemi particolari, salvo quanto si dirà in seguito in relazione alla riferibilità a ciascun reato. Trattasi, infatti, di spese che già *ab origine* sono individuate in relazione alle singole posizioni.

Il problema si pone per le altre spese, quelle relative a perizie, consulenze ed intercettazioni telefoniche, peraltro in genere più consistenti. Tali spese vanno recuperate per intero ma, come ribadito anche dal citato DM n. 111/2013, in parti uguali per ciascun condannato.

Quanto precede impone il recupero delle spese anticipate dallo Stato *pro-quota* per ciascun imputato. La contraria soluzione (l'intero con rivalsa nei confronti del coobbligato) si risolverebbe, nella reintroduzione del principio di solidarietà abrogato.

## 5.2. La determinazione della quota

**5.2.1.** Ciascun imputato deve essere chiamato al pagamento con esclusivo riferimento alle spese sostenute per l'accertamento dei reati in ordine ai quali viene condannato, e di quelli connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p..

Prima della riforma il limite discendeva direttamente dal testo del comma 2 dell'art. 535 c.p.p.. L'abrogazione delle parole «relative ai reati cui la condanna si riferisce», nel comma 1 dello stesso art. 535, sembra dovuta alla strumentalità che l'inciso presentava rispetto al secondo comma e dunque a ragioni di coordinamento letterale.

Deve pertanto ritenersi, in conformità con la natura di "pena" riconosciuta alla condanna in questione (cfr., la precedente sentenza delle SS.UU.) che il limite sia oggi implicitamente contenuto nella norma. E' stato in ogni caso convincentemente ribadito da Cass. Sez. 3, sentenza 39736 del 2010.

E' appena il caso di rilevare che se non valesse il limite della connessione, l'estensione della condanna alle spese dipenderebbe dalla eventualità, del tutto casuale delle riunioni e separazioni, situazione di dubbia costituzionalità.

Ne consegue la conclusione che la determinazione delle spese per ciascun obbligato va fatta solo per i reati comuni o connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p. e, pertanto, per le attività a questi reati riferibili.

### 5.2.2. La divisione delle spese tra i condannati per il medesimo reato o reati connessi.

Il primo profilo riguarda il ricorso al rito del patteggiamento da parte di vari imputati, alcuni con condanna alla pena inferiore ai due anni di reclusione.

E' tuttavia un tema che non ricorre in questo caso e quindi se ne può prescindere.

Il secondo profilo riguarda invece il caso di separazione delle posizioni processuali, con alcune non ancora definite. Nel caso in esame, gli imputati e che hanno optato per il rito ordinario non ancora concluso.

Nel silenzio della norma possono individuarsi tre soluzioni:

a) ripartizione delle spese finora anticipate tra le persone condannate o che hanno patteggiato senza tener conto dell'altra posizione non ancora definita con successiva eventuale rideterminazione all'esito della definizione dell'altra posizione ;

b) accantonamento della quota spettante a chi ha optato per un diverso rito con riserva di un nuovo riparto, qualora dovesse essere assolto, e successiva rideterminazione a carico dei soggetti tenuti al pagamento delle spese processuali;

c) .sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento delle spese processuali fino a quanto non risulti definita la posizione di tutti gli imputati dello stesso reato o di reati connessi.

Ciascuna delle soluzioni presenta inconvenienti.

La terza pone un'ipotesi non prevista di sospensione che ritarda il recupero di spese da parte dello Stato anche quando è maturato il titolo per ottenere almeno una parte.

La prima e la seconda soluzione si risolvono, in sostanza, in un riparto provvisorio.

La prima soluzione comporta il grave inconveniente – nel caso di condanna successiva per le posizioni non definite- di un recupero anticipato di una quota spettante ad altra persona. Di fatto ancora un'applicazione surrettizia del regime di solidarietà, salvo che non si intenda legittimare lo Stato a lucrare indebitamente recuperando due volte la quota. In sostanza l'imputato che ha già definito la sua posizione "paga" anche per l'altro qualora questi venga in seguito condannato.

Deve rilevarsi che non si tratta solo di una surrettizia – sebbene provvisoria – reintroduzione del principio di solidarietà. In realtà all'imputato condannato alle spese vengono richieste somme per le quali il debito non può ritenersi certo, trattandosi di quote ancora non definite.

La seconda soluzione presenta l'inconveniente del possibile carattere "provvisorio" della divisione (nel caso di successiva assoluzione del correo), ma appare più in linea con la disciplina in vigore che ha abolito il principio di solidarietà. E, in ogni caso, consente il recupero immediato di una quota sicuramente dovuta dalle persone già condannate al pagamento delle spese processuali.

Questo Gip è consapevole del diverso orientamento maturato dal Ministero con la circolare DAG 29/7/15, circolare che ha optato per la prima soluzione. Ma trattasi di scelta non motivata e che non si condivide per le ragioni già esplicitate

Ne consegue, per tornare al caso in esame, che nella divisione delle eventuali spese per reati comuni che dovessero riguardare anche e la singola quota da recuperare sarà stabilita considerando anche la loro posizione e dividendo per il numero complessivo dei quattro imputati interessati.

6. Sulla base delle argomentazioni esposte si possono allora trarre le seguenti conclusioni.

Obbligati al pagamento delle spese processuali sono, allo stato, e Per quanto riguarda le spese non stabilite in misura fissa sono tenuti al pagamento della parte di loro pertinenza.

Tale quota andrà in primo luogo determinata valutando se le spese riguardino l'accertamento di reati comuni o connessi e la concreta riferibilità, ove contestata, sarà oggetto eventualmente di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c..

La quota per spese comuni andrà poi divisa tra tutti gli imputati interessati ai medesimi reati che non siano stati assolti, prescindendo dalla recuperabilità attuale o futura di tali spese per la rinuncia dello Stato al recupero non vi è ancora condanna irrevocabile. Nel caso di definizione delle posizioni ancora *in itinere*, con assoluzione si procederà ad un nuovo riparto tra i soggetti obbligati della relativa quota ora scorporata.

7. Come risulta dalle informazioni fornite dal direttore dell'Ufficio recupero crediti di questo Tribunale con nota del 19.12.2019, la ripartizione delle spese è stata compiuta, in ossequio alle disposizioni ministeriali citate, con determinazione provvisoria che comprende anche le quote degli imputati la cui posizione non è stata definita.

Sulla base di quanto esposto tale ripartizione è errata dovendosi, sebbene in via provvisoria e con riserva di ulteriori addebiti, procedere al recupero solo delle quote spettanti considerando anche – nella ripartizione - la posizione dei due imputati il cui procedimento è in corso ( e che rispondono solo del reato di cui all'art. 603 bis c.p.).

La concreta riferibilità ai reati che è questione che compete, ove contestata, al giudice civile.

Gli uffici competenti provvederanno all'attuazione del presente provvedimento, anche in relazione agli atti di esecuzione posti in essere, previo ricalcolo delle somme dovute, e definizione della nuova partita di credito con annullamento di quella precedente.

P.T.M.

- dispone che la condanna al pagamento delle spese processuali sia eseguita, nei confronti degli imputati al riguardo condannati:

- per l'intero in riferimento ai reati non comuni nonché alle spese di mantenimento in carcere ;
- pro-quota in relazione alle spese non determinate in misura fissa afferenti i soli reati comuni o connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p;
- la determinazione delle quote dovrà effettuarsi nei termini indicati in motivazione e cioè ripartendo, salvo conguaglio, la somma complessiva dovuta anche considerando le quote delle posizioni non definite;

-manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza  
Brindisi, li, 24.1.2020

**IL GIUDICE**  
**dott. Valerio Fracassi**



Depositato in Cancelleria il 24/01/2020

... DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
... (PUBBLICITÀ) ...  
